

UFFICIO NAZIONALE  
PER I PROBLEMI GIURIDICI

Prot. n. 34/2023/UPG

Roma, 6 dicembre 2023

**Nota integrativa circa il Registro dei titolari effettivi**


Si fa seguito alla precedente comunicazione dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI del 10 ottobre 2023, riguardo gli adempimenti richiesti dalla normativa civile circa la comunicazione dei titolari effettivi e gli obblighi relativi all'iscrizione nel Registro delle imprese, di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs., 21 novembre 2007, n. 231 e al D.M. 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per confermare l'inquadramento normativo richiamato nella citata comunicazione e al tempo stesso fornire informazioni circa le interlocuzioni avviate con la Parte statale, a seguito della pubblicazione, nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze e della Banca d'Italia, di alcune risposte a quesiti circa l'estensione generalizzata dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo rispetto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Nei colloqui informali con le competenti Autorità civili sono stati apprezzati i rilievi giuridici contenuti nella circolare dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e tuttavia a causa della ristrettezza dei tempi, con ogni probabilità, non si riuscirà a definire formalmente la questione entro la data stabilita (11 dicembre p.v.) per la comunicazione del titolare effettivo.

In questo contesto accedere all'interpretazione statale che sottopone agli obblighi di comunicazione tutti gli enti ecclesiastici rappresenterebbe un *vulnus* alla normativa concordataria e alle garanzie accordate nell'art. 7.3 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, incluso il rischio di individuare erroneamente i titolari effettivi oltre ad appesantire gli enti di adempimenti burocratici certamente gravosi. Al tempo stesso, se fra qualche giorno venisse riconosciuto che non vi è alcun obbligo di comunicazione per gli enti ecclesiastici la procedura di cancellazione dal Registro apparirebbe a dir poco complessa. Al contrario qualora l'esito delle interlocuzioni affermasse l'obbligo di comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese, certamente si avrebbero indicazioni più certe per identificare i nominativi da comunicare.

Inoltre, le sanzioni previste in caso di inadempimento sono quelle stabilite dall'art. 2630 del codice civile, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Mentre se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Pertanto, qualora si arrivasse alla conclusione che anche gli enti ecclesiastici fossero obbligati ad adempiere a tale obbligo, si andrebbe incontro ad una sanzione pecuniaria di circa 35 euro.

A motivo delle argomentazioni esposte sembra, pertanto, ragionevole a questo Ufficio consigliare di continuare ad attendere l'esito delle interlocuzioni tra la Segreteria Generale della CEI e le Autorità competenti.



Mons. Roberto Malpelo  
Sottosegretario-Direttore

